

CITTÀ DI GUARDIAGRELE



Provincia di Chieti

Piazza San Francesco, 12 - 66016 Guardiagrele (CH) C.F. e P.IVA 00239980691 Centralino 0871.80861 - Tel: 0871.8086207 Pec: comune.guardiagrele@pec.it e-mail: protocollo@comune.guardiagrele.ch.it

CONCESSIONE n. 45/T PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO, SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO PUBBLICO

Il Funzionario Responsabile

Vista la domanda presentata dal Sig. Colasante Mattia, nato a Guardiagrele (CH) 12.07.1990 ed ivi residente alla via Caporosso n.141 C.F.:CLSMTT90L12E243U, in nome e per conto della PARROCCHIA SAN GIUSEPPE ARTIGIANO - COMITATO FESTA MADONNA DEL CARMINE DI CAPOROSSO, con sede in Guardiagrele (CH) via Raselli n.33 C.F.:93001460695, acquisita al prot. n.15479 in data 13.06.2025, tesa ad ottenere la concessione per l'occupazione temporanea di mq.150,00 di suolo pubblico in Località Caporosso n.38 (piazzetta di Caporosso), per l'installazione di un palco per funzione religiosa e spettacoli musicali, tavolini e sedie in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine:

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (L. 160/2016, art. 1, commi 816-836), approvato con deliberazione di C.C. n. 1 del 11.03.2025;

Visto il parere favorevole prot. n.18263 del 15.07.2025 rilasciato dal Settore II – LL.PP. Urbanistica - Edilizia - Ambiente di questo Comune;

Concede

alla PARROCCHIA SAN GIUSEPPE ARTIGIANO – COMITATO FESTA MADONNA DEL CARMINE DI CAPOROSSO, con sede in Guardiagrele (CH) via Raselli n.33 C.F.:93001460695, e per essa al Sig. Colasante Mattia, meglio sopra generalizzato, l'occupazione temporanea della superficie di mq.150,00 (centocinquanta,00) di suolo pubblico in Località Caporosso n.38 (piazzetta di Caporosso), dal giorno 19.07.2025 al giorno 20.07.2025, per l'installazione di palco per spettacoli, tavolini, sedie in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine alle seguenti condizioni:

- il rigoroso rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 81/08;
- di non arrecare danneggiamento alcuno alle aree di proprietà comunale oggetto della concessione nonché a qualsivoglia bene comunale coinvolto nel rilascio della suddetta autorizzazione;
- di mantenere un adeguato decoro all'area oggetto della concessione. Per la Concessione non è dovuto il canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, ai sensi dell'art. 54, comma 5 del vigente Regolamento.

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 45 del vigente Regolamento, è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione, ed in particolare, ha l'obbligo di:

- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e rimettere il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione, unitamente al corretto conferimento differenziato degli eventuali rifiuti o qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, vi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale con addebito delle spese a carico del Concessionario;
- » esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittimi l'occupazione;
- sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- » divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa.

La presente Concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati. Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla norma vigente per l'esercizio delle attività svolte sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto, il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica o sospensione della Concessione non danno diritto al Concessionario di alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni, salvo il rimborso del canone nelle ipotesi previste da Regolamento.

Ai sensi dell'art. 46 del vigente Regolamento,

- 1. Sono causa di decadenza della concessione, ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni salvo la regolarizzazione dei canoni in sofferenza:
 - l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - la violazione della norma di cui all'art. 45, comma 1, lett. d), relativa al divieto di sub-concessione;
- 2. Sono causa di estinzione della concessione:
 - la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Esenzione dall'imposta di bollo ai sensi del D. Lgs. 4/12/1997 n° 460, articolo 10, comma 8, le associazioni / organismi di volontariato (di cui alla Legge266/91) iscritti nei registri istituiti dalle Regioni, E.T.S. ai sensi del D. Lgs. 117/2017, art. 82.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di Concessione, il Concessionario è tenuto all'osservanza di ogni disposizione di legge, di Regolamento, di ordinanze comunali che regolano la materia.

Guardiagrele, lì 16.07.2025